

Legge regionale 28 novembre 1997 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 18/04/2001

## **Norme di attuazione del programma comunitario Konver.**

### **Art. 1**

1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER, istituita con la Comunicazione agli Stati membri della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 180 dell'1 luglio 1994, concernente la riconversione nel settore della difesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo (PO) KONVER, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel PO si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

- a) con le risorse assegnate dalla Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);
- b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
- c) con le risorse che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.